



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Delibera n. 2

La Commissione Nazionale Giudicante

composta da:

Avv. Francesca Iaria - Presidente

Avv. Duccio Campani - Componente

Avv. Chiara Menozzi - Componente

Nel procedimento per illecito sportivo instaurato dalla II Sezione della Procura Associativa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento per la Giustizia Sportiva

Visti tutti gli atti del processo.

Vista la memoria della Società GS Forum Traiani, come risultante in atti e dal verbale della seduta dibattimentale del 23.03.2024, svoltasi in videoconferenza.

Sentite le conclusioni e le richieste di sanzioni avanzate dall'Avv. Riccardo Callea, Procuratore della II Sezione della Procura Associativa.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

Svolgimento dei fatti

1. In data 10/08/2023, veniva trasmessa alla Procura associativa - II Sezione, denuncia ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Giustizia Sportiva;
2. Ricevuta la segnalazione, la II Sezione della Procura Associativa, in data 01/09/2023, con nota inviata agli interessati comunicava l'apertura dell'istruttoria per compiere tutte le attività necessarie per verificare la sussistenza del presunto illecito sportivo; trasmetteva, altresì, l'apertura dell'istruttoria - unitamente alla denuncia del 10/08/2023 - alla I Sezione Procura Associativa;
3. Sentiti i tesserati deferiti e i Dirigenti CSI nella qualità di testimoni, la II Sezione della Procura Associativa, ritenendo sussistente l'illecito sportivo, in data



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

26/02/2024, deferiva per il giudizio alla Commissione Nazionale Giudicante i signori Laurenzano Mattia Francesco, n.q. di Presidente della Società Asd Tiki Taka (Comitato Cosenza), Tiutiu Cornel, Severino Domenico, Lauria Franco, Foscaldi Marco, Morero Domenico, tutti tesserati con la società Asd Tiki Taka nonché Meloni Pinuccio Efisio, n. q. Presidente della Società GS Forum Traiani (Comitato di Sassari) e gli atleti tesserati Pianu Andrea, Cutrufo Cristian, Loi Matteo, Fadda Daniel, Oppo Bruno, Mereu Pietro, Tatti Fabrizio, Sciolla Piero, Frau Elio, Cuccu Matteo, Pishedda Giulio, Frongia Francesco, Loi Giuseppe.

4. All'esito dell'istruttoria svolta, la II Sezione della Procura Associativa nelle proprie conclusioni evidenziava che:

4.1. in occasione della gara n. 5015 del 15/07/2023 valevole per la Fase Finale del Campionato Nazionale Calcio a 5 Open Maschile girone B, la squadra Tiki Taka, su sostegno e connivenza del Responsabile di campo nonché Componente della Commissione Tecnica Nazionale e con l'acquiescenza della squadra avversaria GS Forum Traiani, impiegava in campo tre atleti in posizione irregolare con la consapevolezza che si sarebbe proceduto ad alterare il risultato in caso di vittoria sul campo della squadra Tiki Taka.

4.2. Tale accordo nasceva dalla richiesta del dirigente accompagnatore della Società Tiki Taka il quale, in data 14/07/2023, informava telefonicamente il responsabile di campo, sig. F.M., dell'intenzione della propria compagine di non presentarsi alla gara n. 5015 prevista in calendario per il giorno successivo, a meno che non fosse stata ad essi concessa la possibilità di schierare gli atleti in pendenza di squalifica.

Di tale richiesta venivano informati, nell'immediatezza, alcuni componenti dell'Organizzazione che non autorizzavano l'impiego di atleti squalificati alla gara.

Tuttavia, il sig. F.M. non solo accoglieva la richiesta della squadra Tiki Taka ma, poco prima dell'incontro sportivo, coinvolgeva anche la squadra GS Forum Traiani



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

ottenendo il suo assenso, con la correttezza della terna arbitrale (sig.ri M.M., M.S. e G.C.), la quale attestava nel referto di gara un risultato sportivo diverso rispetto a quello conseguito effettivamente sul campo, mentre il sig. F.M. provvedeva a cancellare dalle distinte di gioco gli atleti della squadra Tiki Taka che avevano partecipato all'evento in posizione irregolare.

4.3 Tutto ciò al fine di trarre in inganno il Giudice Sportivo, Avv.S.G., il quale, valutando un referto ed una distinta artefatti, con comunicato ufficiale n. 6 del 15/07/2023 omologava la gara 5015 con il risultato di 2 a 0 a favore di GS Forum Traiani, ma nella realtà terminata 2 a 2 nei tempi regolamentari e dopo l'esecuzione dei calci di rigore, 5 a 4 a favore di GS Forum Traiani;

5. Successivamente, questa Commissione ai sensi dell'art. 42 RGS, convocava i tesserati deferiti per l'udienza dibattimentale del 23/03/2024, concedendo un termine per l'invio di eventuali memorie o la segnalazione di fatti nuovi.

6. In data 15/03/2024, il Presidente della società GS Forum Traiani, sig. Meloni Pinuccio Efisio, inviava una memoria difensiva con la quale precisava che la gara in questione risultava ininfluenza ai fini della qualificazione e che il sig. F.M., in un primo momento, lo avvisava dell'intenzione della squadra avversaria di non presentarsi, salvo poi comunicare la "richiesta" di giocare schierando gli atleti squalificati *"al fine di disputare un'amichevole al di fuori della competizione ufficiale e quindi ininfluenza ai fini della classifica"*; precisa ancora che il sig. F.M. affermava che la gara sarebbe stata omologata con la sconfitta a tavolino per la squadra Tiki Taka.

7. Con mail del 23/03/2024 i sigg.ri Cutrufo Cristian, Loi Matteo, Fadda Daniel, Oppo Bruno, Mereu Pietro, Tatti Fabrizio, Sciolla Piero, Frau Elio, Cuccu Matteo, Pischedda Giulio e Frongia Francesco, comunicavano a questa Commissione l'impossibilità di presenziare all'udienza;



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

7. All'udienza del 23/03/2024, tenuta in videoconferenza, comparivano i signori Meloni Pinuccio Efisio, Loi Giuseppe e Pianu Andrea, mentre risultavano assenti ingiustificati i tesserati della squadra Tiki Taka;

8. A questo punto, il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale presentava i fatti di causa e terminata la relazione, il Procuratore Associativo ripercorreva i punti salienti dell'istruttoria che avevano determinato il deferimento dei suddetti tesserati, modificando la posizione degli atleti Gs Forum Traiani ai quali non veniva addebitata alcuna condotta illecita ad eccezione del Dirigente accompagnatore al quale veniva contestata solo l'omessa denuncia;

9. Venivano sentiti gli atleti presenti, i quali, confermando quanto dichiarato al Procuratore associativo, prestavano il consenso all'acquisizione delle dichiarazioni già rese;

10. A questo punto l'avv. Riccardo Callea, precisava che, confermata la sussistenza dell'illecito sportivo nel corso di una Manifestazione Nazionale, emergevano alcune circostanze quali il coinvolgimento diretto degli arbitri e del Commissario di campo (componente della CTN) autori materiali dell'illecito sportivo, l'affidamento delle squadre ai rappresentanti in loco dell'Associazione, il ruolo da quest'ultimi rivestito che certamente ha indotto le squadre a credere che la "soluzione" adottata fosse condivisa e autorizzata dall'intera Associazione; successivamente formulava le seguenti proposte di squalifica: LAURENZANO Mattia Francesco -Presidente e capitano - 6 (sei) mesi di squalifica, TIUTIU Cornel e FOSCALDI Marco - atleti in squalifica- 2 (due) mesi, SEVERINO Domenico, MORERO Domenico e LAURIA Franco, 1 (uno) mese di squalifica, 1 (uno) anno di inibizione alla partecipazione alle finali nazionali per la società Tiki Taka, considerato che la richiesta avanzata dalla squadra ha determinato il compimento dell'illecito sportivo e, comunque, anche se non autori materiali dello stesso, hanno tratto un vantaggio nella gara in questione ovvero la partecipazione all'incontro



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

sportivo di atleti squalificati nonché la mancata assunzione di provvedimenti disciplinari da parte del Giudice Sportivo; si contesta, infine, anche l'omessa denuncia; MELONI Pinuccio Efisio 30 (trenta) giorni di inibizione, si ravvisa l'omessa denuncia in capo al Dirigente, nessuna squalifica viene proposta per gli atleti della società Forum Traiani considerato che hanno partecipato all'incontro sportivo con la consapevolezza che avrebbero vinto a tavolino stante la partecipazione degli atleti squalificati; infine, l'annullamento dell'omologazione della gara 5015 con conseguente sconfitta a tavolino per la squadra Tiki Taka;

14. Terminata la discussione, la Commissione Nazionale Giudicante si ritirava in camera di consiglio per assumere gli opportuni provvedimenti.

Motivi della decisione

La Commissione ritiene corretta la qualificazione di "illecito sportivo" attribuita dalla II Sezione della Procura Associativa ai fatti commessi il 15.07.2023, in occasione della gara n. 5015 tra le squadre Tiki Taka e GS Forum Traiani nel corso della fase Finale del Campionato Open Maschile Calcio a 5, seppure con differenti condotte da parte dei tesserati deferiti, come in appresso si specificherà, anche ai fini delle sanzioni applicabili.

Occorre, preliminarmente, specificare che questa Commissione ha competenza solo in ordine ai tesserati (atleti e dirigenti) delle Società sportive e non anche nei confronti dei Dirigenti, Tecnici e Arbitri appartenenti all'Associazione, per i quali altra Procura e altri Organi dovranno decidere in merito alle responsabilità di ciascuno.

Tuttavia, è doveroso evidenziare che dall'istruttoria svolta dalla II Sezione, la Giustizia Sportiva è stata aggirata sotto molteplici profili e, più precisamente, il Giudice Sportivo presente a Perugia non solo riceveva una documentazione manomessa dal Commissario di Campo e dagli Arbitri ma veniva a lui taciuta la problematica, nel momento in cui altri Dirigenti CSI, ne erano venuti a conoscenza.



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Fatta questa doverosa premessa, è indubbio che le circostanze descritte costituiscano un illecito sportivo che va inquadrato all'interno della disciplina contenuta agli art. 38 e 42, oltreché all'art. 91 del Regolamento di Giustizia Sportiva CSI:

Sezione II - Procedimenti speciali - Procedimenti per illecito sportivo

Art.38- Instaurazione del procedimento

1. *Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza di illeciti sportivi o di tentati illeciti, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla I ed alla II Sezione della Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie o di informare una delle strutture del CSI.*

2. *I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla II Sezione della Procura Associativa e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento di una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.*

3. *Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che la condotta di illecito sia andata o meno a buon fine.*

Art. 42 - Attivazione e svolgimento dei procedimenti

1. *Ricevuto il deferimento, il Presidente della CRG o della CNG stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società, ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza e ad eventuali terzi coinvolti. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.*

2. *Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti della Società e dei tesserati assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.*

(ex art. 91, N. 3, 2-) Illecito sportivo:



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

a) *Qualunque associato o tesserato che compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica*

Si richiamano, altresì, i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva del CONI:

-"colui che, pur non ponendo in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, è a conoscenza («in qualunque modo») che altri abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti al predetto fine, ha l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla sanzione disciplinare relativa alla omissione di cui trattasi, seppur non risponde dell'illecito sportivo a titolo principale (CGF n. 93-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019)";

-l'incolpato, per rispondere della violazione dell'obbligo di denuncia, deve non solo aver compreso la portata degli atti costituenti illecito disciplinare, ma anche averne colto la loro antiggiuridicità e il relativo disvalore sportivo; è quindi necessario ma anche sufficiente, che «l'agente abbia la consapevolezza del fatto che sia in corso la commissione di un illecito sportivo e sia in grado di percepirne l'antigiuridicità» (TNAS, 12 ottobre 2012, lodo "Portanova"; CGF n. 129-2013/2014; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 18-2018/2019).

Orbene, la commissione materiale dell'illecito da parte dei "rappresentanti" del CSI, ad avviso di questo Organo, nel caso di specie, può considerarsi una circostanza attenuante rispetto all'obbligo di denuncia in capo agli atleti appartenenti alle Società Sportive, appunto perché posto in essere concretamente e direttamente da coloro che rappresentavano in quel momento l'Associazione ed erano, quindi, responsabili del regolare svolgimento della Manifestazione.

Tuttavia, la richiesta della squadra Tiki Taka rappresenta una contravvenzione alle regole, il "patto" raggiunto con il Commissario di campo ha determinato un illecito vantaggio, basti pensare all'assenza dei provvedimenti disciplinari in caso di



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

partecipazione irregolare degli atleti; da ultimo si deve evidenziare che gli atleti del Tiki Taka erano ben consapevoli della mancata adozione dei predetti provvedimenti come risultato dell' "accordo raggiunto"; diversa valutazione, invece, deve essere fatta nei confronti della squadra Forum Traiani, la quale si era presentata sul campo per disputare la partita non avendo il potere di sindacare sulla partecipazione degli atleti in squalifica, salvo, però, il diritto di presentare reclamo al Giudice Sportivo mentre l'obbligo di denuncia viene contestato solo al dirigente, sig. Meloni, considerata la circostanza che il sig. F.M., prima della gara, riferisce solo al predetto quanto stava accadendo.

Si rammenta, infine, il principio secondo il quale nella determinazione delle sanzioni da irrogarsi a carico dei tesserati e della società, l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva.

Tuttavia, le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

In conclusione, dagli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Commissione emerge l'esistenza di sufficienti elementi probatori per confermare le richieste così come formulate dal Procuratore Associativo (II Sezione).

P.Q.M.

1. in ordine alla gara 5015, annulla l'omologazione della stessa pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 6 del 15/07/2023 ed omologa la gara con la sconfitta a tavolino per la squadra Tiki Taka e, conseguentemente, con la vittoria a tavolino per la squadra GS Forum Traiani;

2. dichiara il sig. MELONI Efisio Pinuccio, dirigente della Società GS Forum Traiani, responsabile per omessa denuncia del fatto illecito perché, venuto a conoscenza a fine



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

gara o comunque con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale del diverso risultato conseguito sul campo e dell'assenza dei provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati squalificati, ha violato l'obbligo di denunciare quanto a sua conoscenza alla I ed alla II Sezione della Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie - o di informare una delle strutture del CSI; conseguentemente, irroga a suo carico la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), sanzione da estendersi a tutte le attività sportive del CSI, ai sensi dell'art. 88, comma 2, RGS;

2. dichiara il sig. LAURENZANO Mattia Francesco, n.q. di Presidente della Società Asd Tiki Taka (Comitato Cosenza), nel corso della gara 5015 dirigente accompagnatore e capitano, responsabile del fatto illecito contestatogli perché per ottenere un illecito vantaggio poneva in essere con la connivenza del Commissario di campo quanto descritto in parte motiva e partecipava alla gara in posizione irregolare; conseguentemente, irroga a suo carico la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei), considerata l'aggravante di non aver partecipato all'udienza dibattimentale, sanzione da estendersi a tutte le attività sportive del CSI, ai sensi dell'art. 88, comma 2, RGS;

3. dichiara i sigg.ri TITIU Cornel e FOSCALDI Marco, responsabili per aver preso parte alla gara in posizione irregolare e per aver omesso di denunciare il fatto illecito, conseguentemente, irroga a loro carico la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre) mesi considerata l'aggravante di non aver partecipato all'udienza dibattimentale, sanzione da estendersi a tutte le attività sportive del CSI, ai sensi dell'art. 88, comma 2, RGS;

4. dichiara i sigg.ri SEVERINO Domenico, MORERO Domenico, LAURIA Franco responsabili per aver omesso di denunciare il fatto illecito, conseguentemente, irroga a loro carico la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) considerata l'aggravante di non aver partecipato all'udienza dibattimentale, sanzione da estendersi a tutte le attività sportive del CSI, ai sensi dell'art. 88, comma 2, RGS.

Le sanzioni disciplinari decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera.



COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Si trasmette la presente decisione alla I Sezione della Procura Associativa e alla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara, rimettendo alla loro valutazione ogni decisione relativa ai Dirigenti e Tecnici del CSI, nonché, per opportuna conoscenza, alla II Sezione della Procura Associativa, al Coordinamento Tecnico Nazionale e alla Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara.

Ordina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 RGS, l'immediata pubblicazione della presente decisione nel Comunicato Ufficiale del CSI Cosenza e del CSI Oristano con l'oscuramento dei nomi e cognomi delle persone non soggette (per competenza) ai provvedimenti di questa Commissione Giudicante, da sostituire con le iniziali.

Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso, a mezzo mail, alle parti interessate quanto, invece, alla pubblicazione del provvedimento sul sito web del Centro Sportivo Italiano, dispone l'oscuramento dei nomi e cognomi delle persone non soggette (per competenza) ai provvedimenti di questa Commissione Giudicante, da sostituire con le iniziali

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2024, con l'intervento dei componenti della Commissione Nazionale Giudicante.

Pubblicato in data 05/04/2024

Commissione Nazionale Giudicante

F.to Avv. Francesca Iaria - Presidente Estensore

F.to Avv. Duccio Campani - Componente Relatore

F.to Avv. Chiara Menozzi - Componente